

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Causa decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.o.t.: nullità della sentenza?

Laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.o.t., ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelati e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce una semplice irregolarità.

Massime rilevanti:

In assoluto, non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perchè, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mena irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (Cass. n. 6964 del 2011).

Le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado, e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (Cass. n. 466 del 2016; Cass. n. 727 del 2013; Cass. n. 1376 del 2012).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.10.2016, n. 19660

...omissis...

Le ragioni della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, lamentando che la sentenza di appello sia stata emessa da un giudice onorario, laddove la circolare prevede che ai magistrati onorari sia preclusa la possibilità di pronunciare in giudizi di appello.

Il motivo è infondato.

In assoluto, non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale, perchè, ai sensi del primo comma dell'art. 156 c.p.c., la nullità di un atto per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mena irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza (Cass. n. 6964 del 2011).

Quanto alla natura delle circolari, questa Corte ha già più volte affermato che le circolari con le quali il C.S.M. disciplina gli incarichi affidabili ai giudici onorari costituiscono fonti normative di secondo grado, e come tali non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (Cass. n. 466 del 2016; Cass. n. 727 del 2013; Cass. n. 1376 del 2012).

Con particolare riguardo ai provvedimenti giudiziari pronunciati dai giudici onorari va quindi puntualizzato che: va escluso che le circolari del C.S.M. possano introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge; il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persona estranea all'ufficio, non investita della funzione esercitata; i giudici onorari appartengono all'ufficio giudiziario del quale fanno parte non diversamente dai magistrati ordinari; ad essi è legittimamente delegabile, con previsione tabellare, ogni attività svolta dall'ufficio di appartenenza tranne quelle espressamente escluse dalla legge ed in particolare, come nella specie, è ad essi delegabile lo svolgimento delle funzioni di appello: il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43 bis, (introdotto dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10), che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, esclude la delegabilità esclusivamente della competenza a trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori (v. Cass. n. 18002 del 2012).

In riferimento alla questione sottoposta all'attenzione della Corte dal ricorrente, correttamente risolta dalla Corte d'appello, va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: "Laddove una causa venga decisa da un giudice onorario appartenente all'ufficio giudiziario in materia sottratta, nella ripartizione tabellare, alla competenza dei g.ot., ciò non è causa di nullità della sentenza a meno che egli non abbia adottato uno dei provvedimenti per legge riservati ai soli giudici togati (cautelati e possessori), in quanto ciò non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, e non è prevista la sanzione di nullità da alcuna norma di legge, ma costituisce una semplice irregolarità". Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile in quanto in relazione ad esso il ricorso si presenta assemblato, presentando la riproduzione successiva di diversi atti giudiziari delle fasi di merito senza una chiara indicazione in ordine al fatto decisivo non adeguatamente considerato la cui omessa considerazione minerebbe radicalmente l'esistenza stessa della motivazione, nella nuova e più ristretta accezione normativa di rilevanza del vizio di motivazione pro tempore vigente.

Con il terzo motivo denuncia poi la violazione di legge, in relazione all'art. 345 c.p.c., e la presenza di un error in procedendo. Sostiene che solo in appello sarebbe stato prodotto il documento, attestante l'intervenuta transazione, volto a dimostrare la cessazione della materia del contendere e comunque nei confronti di un solo dei due condebitori solidali evocati in giudizio (e cioè nei soli rapporti tra l'assicurazione e il cessionario del credito, nei cui confronti il credito era stato estinto tra la notifica del ricorso e l'iscrizione a ruolo, cosicché l'attore - cessionario non provvedeva ad iscriverlo) e che il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto, nè tanto meno avrebbe potuto legittimamente dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che il secondo condebitore rimaneva ancora esposto alle eventuali pretese dell'attore. Il motivo è del tutto infondato, avendo il giudice di appello implicitamente ritenuto indispensabile la produzione documentale, atta a far venir meno l'interesse alla pronuncia nel merito, atteso che l'avente diritto alla corresponsione della somma pari al dovuto a titolo di risarcimento del danno (la cessionaria del credito) era stato integralmente soddisfatto prima ancora dell'inizio del primo grado di giudizio dalla compagnia di assicurazioni, nè tanto meno il ricorrente, oltre a dolersi genericamente della pronuncia, evidenzia l'esistenza di una pretesa residua rispetto alla quale avrebbe potuto temere una condanna.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Liquidava le spese in favore dei controricorrenti in Euro 1200,00 ciascuno, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.